

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1006 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 2021****che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 35, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce il modello del certificato da rilasciare agli operatori o gruppi di operatori che abbiano notificato la propria attività alle autorità competenti degli Stati membri in cui è effettuata e si conformino a tale regolamento. Per garantire un'attuazione armonizzata, il modello del certificato contiene elementi comuni, che sono obbligatori in tutti gli Stati membri, quali il nome e l'indirizzo, le attività degli operatori e le categorie di prodotti. Tuttavia le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo che rilasciano il certificato possono decidere di richiedere informazioni supplementari specifiche, quali l'elenco dettagliato dei prodotti, informazioni sui terreni e i locali, l'elenco degli appaltatori e informazioni sull'accredimento dell'organismo di controllo. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'apposita parte.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.
- (3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato VI del regolamento (UE) 2018/848 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO VI

## MODELLO DEL CERTIFICATO

**Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici**

**Parte I: elementi obbligatori**

1. Numero del documento:	2. (selezionare la casella opportuna) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatore</li> <li>• Gruppo di operatori – Cfr. punto 9</li> </ul>
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)	
• Produzione	
• Preparazione	
• Distribuzione/immissione sul mercato	
• Magazzinaggio	
• Importazione	
• Esportazione	
6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)	
a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
b) Animali e prodotti animali non trasformati Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione durante il periodo di conversione	
<input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	
d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti Metodo di produzione:	
<input type="checkbox"/> produzione di prodotti biologici	
<input type="checkbox"/> produzione di prodotti in conversione	
<input type="checkbox"/> produzione biologica con produzione non biologica	

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

e) Mangimi

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

f) Vino

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

g) Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

7. Data, luogo:

Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:

8. Certificato valido dal.....[inserire data] al.....[inserire data]

9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro	Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

**Parte II: elementi specifici opzionali**

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1. Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione

(\*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

## 2. Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione	Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

## 3. Informazioni sui terreni

Nome del prodotto	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione <input type="checkbox"/> Non biologico	Superficie in ettari

## 4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

## 5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività per fini propri <input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta responsabile della/e attività svolte

## 6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile <input type="checkbox"/> L'appaltatore terzo è responsabile

7. Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore

Nome e indirizzo	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

8. Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

- a) nome dell'organismo di accreditamento;
- b) hyperlink al certificato di accreditamento.

9. Altre informazioni»

---

---